

Fondazione collettiva LPP Swiss Life, Zurigo

(Fondazione)

Regolamento per l'elezione dei rappresentanti dei dipendenti al consiglio di fondazione

Entrata in vigore: 1° gennaio 2012

La forma maschile usata nel presente regolamento si riferisce alle persone di entrambi i sessi.

Secondo l'art. 51, cpv. 1 LPP, valido dal 1° aprile 2004, sia i dipendenti che i datori di lavoro hanno il diritto di designare lo stesso numero di rappresentanti al consiglio di fondazione, l'organo supremo della Fondazione collettiva LPP Swiss Life (in seguito denominata fondazione collettiva).

Il presente regolamento stabilisce il procedimento dell'elezione dei rappresentanti dei dipendenti al consiglio di fondazione.

Art. 1 Organizzazione dell'elezione; ufficio elettorale

- 1 - Il consiglio di fondazione in carica delega alla fondatrice l'organizzazione delle votazioni.
- 2 - Per lo svolgimento delle votazioni sarà istituito un ufficio elettorale presso la fondatrice. L'ufficio elettorale è soggetto al segreto elettorale.
- 3 - L'ufficio elettorale è composto da tre persone. Il responsabile e le altre due persone che compongono l'ufficio elettorale vengono designati dal consiglio di fondazione.
- 4 - Per lo spoglio dei voti la fondatrice designa due persone fra la cerchia dei rappresentanti dei dipendenti e due persone fra quella dei datori di lavoro che fanno parte delle commissioni amministrative delle opere di previdenza.
- 5 - Le persone che vengono proposte al consiglio di fondazione, come rappresentanti dei dipendenti o dei datori di lavoro, non possono né essere membri dell'ufficio elettorale né essere designate quali scrutinatori.

Art. 2 Composizione del consiglio di fondazione

- 1 - Il consiglio di fondazione si compone di almeno quattro rappresentanti dei dipendenti e dello stesso numero di rappresentanti dei datori di lavoro affiliati alla fondazione collettiva.
- 2 - I rappresentanti dei dipendenti sono dipendenti che non svolgono alcuna funzione dirigente presso l'impresa e che, in linea di massima, non fanno parte della direzione del datore di lavoro affiliato.
- 3 - I rappresentanti dei dipendenti sono suddivisi in due categorie: alla prima appartengono i dipendenti senza funzione di quadro, alla seconda i dipendenti con tale funzione.

Art. 3 Diritto di voto, eleggibilità

- 1 - Hanno diritto di voto (attivo) i rappresentanti dei dipendenti delle commissioni amministrative. Ogni opera di previdenza dispone di un voto.
- 2 - Sono eleggibili alla carica di membro e membro supplente del consiglio di fondazione (diritto di voto passivo) i dipendenti assicurati presso la fondazione collettiva conformemente all'art. 2 cpv. 2, il cui rapporto di servizio con il rispettivo datore di lavoro, affiliato alla fondazione collettiva, non sia stato disdetto e sia a tempo indeterminato, e il cui luogo di lavoro si trovi in Svizzera. Non sono eleggibili i dipendenti che fungono da rappresentanti del datore di lavoro in seno alla commissione amministrativa dell'opera di previdenza.

Per ciascuna opera di previdenza può essere proposta una sola persona.

- 3 - I beneficiari di rendite non sono eleggibili.

Art. 4 Diritto di presentare candidature

- 1 - Dalla cerchia dei dipendenti assicurati, di cui all'art. 3 cpv. 2, il consiglio di fondazione paritetico in carica sceglie e presenta un numero di candidati, conformemente all'art. 2 cpv. 1, in qualità di membri e il medesimo numero di candidati in qualità di membri supplenti del consiglio di fondazione.
- 2 - La scelta dei candidati da parte del consiglio di fondazione tiene conto di un'equa rappresentanza delle regioni linguistiche, dei sessi e di entrambe le categorie di dipendenti.
- 3 - I rappresentanti dei dipendenti con diritto di voto delle commissioni amministrative possono proporre per l'elezione al consiglio di fondazione un ulteriore candidato per opera di previdenza conformemente all'art. 3 cpv. 2.

Art. 5 Elezione tacita

Se non vengono presentate ulteriori candidature secondo l'art. 4 cpv. 3, saranno considerati confermati per elezione tacita i candidati proposti.

Art. 6 Esecuzione dell'elezione

- 1 - Se vengono proposti altri candidati entro il termine stabilito, l'elezione si svolgerà a scrutinio segreto. La votazione può avvenire anche per via elettronica.
- 2 - Entro quattro settimane dal giorno della presentazione della lista dei candidati, con integrato il numero di quelli proposti, i rappresentanti dei dipendenti aventi diritto al voto delle commissioni amministrative possono dare la loro preferenza a tanti candidati quanti ne sono eleggibili al consiglio di fondazione.

Art. 7 Determinazione dello scrutinio

- 1 - Lo spoglio delle schede viene effettuato dall'ufficio elettorale.
- 2 - Il voto non è valido se:
 - a) è stata utilizzata una scheda elettorale diversa da quella ufficiale;
 - b) sulla scheda elettorale sono state annotate delle osservazioni;
 - c) la scheda elettorale non viene consegnata entro il termine stabilito.
- 3 - Sono eletti al consiglio di fondazione quali membri i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di suffragi. In ogni caso, tuttavia, le due categorie di dipendenti ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 hanno diritto ad almeno un quarto dei seggi dei rappresentanti dei dipendenti nel consiglio di fondazione. Gli altri candidati sono eletti membri supplenti nell'ordine del numero di voti ottenuti. In caso di parità di voti, si procede all'estrazione a sorte.

- 4 - Una volta effettuato lo spoglio dei voti, l'ufficio elettorale redige un verbale sulle operazioni di voto e ne consegna una copia sia al consiglio di fondazione in carica sia a quello nuovo eletto e pubblica in Internet i risultati della votazione entro un termine di due mesi.
- 5 - La determinazione dello scrutinio avviene alla presenza di un notaio.

Art. 8 Dimissione di membri del consiglio di fondazione

- 1 - In caso di dimissione di un membro del consiglio di fondazione nel corso della durata del mandato, gli subentrerà il membro supplente che ha ottenuto il maggior numero di voti all'interno della stessa categoria di dipendenti, conformemente all'art. 7 cpv. 3.
- 2 - Il mandato di membro del consiglio di fondazione si estingue nel momento in cui non sono più soddisfatte le condizioni che hanno portato all'elezione al consiglio di fondazione.

Art. 9 Fissazione della data delle elezioni e dei termini

Il consiglio di fondazione in carica stabilisce, al più tardi sei mesi prima della scadenza del mandato in corso, il procedimento da applicare secondo quanto dispone il presente regolamento elettorale.

Art. 10 Entrata in vigore

Il presente regolamento elettorale è stato approvato dal consiglio di fondazione mediante decisione del 28 settembre 2012 ed entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2012 e sostituisce quello del 1° gennaio 2008. È fatta salva l'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza.

* * *